



COMUNE DI SIRACUSA
Settore Entrate e Servizi Fiscali

Registro Proposte

Consiglio Comunale

n. 97 del 15/12/2023

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1 – lett. i - della L.R. n. 48 dell'11.12.1991, modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000, da sottoporre al **Consiglio Comunale** con il seguente

OGGETTO: Imposta di soggiorno - Modifiche Regolamento Comunale sull'imposta di soggiorno.

Ai sensi e per gli effetti degli artt.53 L.N. 142/1990 e 1 L.R. n. 48/1991 si esprimono i seguenti pareri:

<p style="text-align: center;"><u>IL DIRIGENTE DEL SETTORE</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>SETTORE FINANZIARIO</u></p>
<p>Per quanto concerne la Regolarità Tecnica Esprime parere: <u>Favorevole</u></p> <p>Data _____</p> <p style="text-align: center;">IL DIRIGENTE DI SETTORE _____</p>	<p>Visto: per la Registrazione; per la Regolarità Contabile, ai sensi dell'art. 12, L.R. n. 30/2000; per la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D. Lgs n. 267 del 18/8/2000.</p> <p>Esprime parere: _____</p> <p>Data _____</p> <p style="text-align: center;">IL DIRIGENTE DEL SETTORE</p>
<p>Impegno di spesa per complessive Euro _____ viene annotato sul Cap. _____ Cod. _____ del Bilancio _____</p> <p>Data _____</p> <p style="text-align: center;">IL DIRIGENTE _____</p>	

PROPOSTA

Premesso che l'art. 4 del D.lgs. n. 23/2011 dispone che i comuni capoluogo di provincia possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno e che il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

Premesso che con la Deliberazione del Consiglio Comunale n°136/2013 il Comune di Siracusa ha istituito l'imposta di soggiorno, ha approvato il regolamento e le tariffe.

Visto che l'art. 4 del decreto-legge convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 disciplina il regime fiscale delle **locazioni brevi**¹.

Atteso che l'art. 4 commi 5 ter e 7 del menzionato decreto-legge dispone *“Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.”*. Invero, Il Decreto-legge 19/05/2020 n. 34, convertito con Legge 17/07/2020 n. 77, che ha modificato la disciplina dell'Imposta di Soggiorno assegna al gestore la qualifica di responsabile di imposta, con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto passivo, e prevedendo per lo stesso l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

Considerato che il Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, e, in particolare, l'articolo 13-quater, comma 4, come modificato dall'articolo 1, comma 597, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, stabilisce che *“Ai fini della tutela dei consumatori, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituita una banca di dati delle strutture ricettive, nonché' degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali.”*.

Atteso che con DECRETO del 29 settembre 2021, n. 161 il Ministro per il Turismo In attuazione dell'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ha adottato il regolamento per determinare le modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50.

Atteso che Con D. A. n. 1783 del 27.07.2022 l'Assessore Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo ha istituito il Codice Identificativo Regionale (CIR) che è attribuito dal sistema di gestione dei flussi

¹ *“...i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”*

turistici "Turist@t", istituito con Decreto 25 luglio 2014 dell'Assessore Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo. Il D. A. n. 1783 del 27.07.2022 dispone all'art. 7: *"Ai sensi dell'art. 13-quater, commi 7 e 8 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, i soggetti titolari delle strutture ricettive e i soggetti che concedono in locazione alloggi per uso turistico, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici o siti web, relativi alle strutture di cui al presente decreto, sono tenuti a pubblicare, per ciascuna di esse, il codice CIR nelle comunicazioni inerenti la pubblicità, la promozione, la commercializzazione e la prenotazione, sia che avvenga con scritti o stampati o supporti digitali o via web o con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato così come in quelle inerenti la prenotazione e la vendita. Pertanto, tutti gli scritti, gli stampati, i supporti digitali e qualsivoglia tipo di comunicazione anche via internet, ivi inclusi i social media e i siti di promozione e pubblicizzazione e di prenotazione comunque denominati, anche se i server sono posti al di fuori del territorio della UE e qualsiasi altro mezzo utilizzato per la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta delle strutture sopra citate, devono riportare, oltre alla denominazione e alla tipologia di struttura ricettiva e/o di alloggio per uso turistico, il CIR, in maniera ben visibile e chiara, nelle immediate vicinanze della denominazione e con le stesse dimensioni e carattere della denominazione stessa."*

Dato atto che con nota prot. 34841/S3TU del 17/10/2022 il Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo ha comunicato che il termine per la richiesta del CIR è posticipato al 31/12/2022.

Considerato che la Giurisprudenza contabile e penale, nella formulazione originale dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aveva riconosciuto in capo ai gestori la qualifica di "agenti contabili", da cui discendevano gli annessi obblighi di rendicontazione di un'entrata di pertinenza dell'erario pubblico e le conseguenti responsabilità penali in caso al mancato o tardivo riversamento (peculato, ai sensi dell'articolo 314 del Codice penale). La nuova formulazione, pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, individua i soggetti gestori (e figure assimilate) come "responsabili" del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Essi sono inoltre responsabili della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal Regolamento comunale. Pertanto, il diritto e l'onere di rivalsa nei confronti di eventuali ospiti inadempienti è posto a carico dei gestori stessi, i quali comunque devono pagare l'Imposta dovuta per intero. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale della Campania, nella Sentenza n. 33/2023, ha stabilito che nella misura in cui i regolamenti comunali affidino ad un soggetto, estraneo al rapporto tributario, una serie di attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell'ente locale, tra questo soggetto ed il Comune si instaura un rapporto di servizio avente connotazioni prettamente contabili, dal momento che prevede un'attività di riscossione e successivo riversamento di denaro e dunque implica "disponibilità materiale" di denaro pubblico. Ne consegue che il rapporto tra società (che effettua la gestione della struttura) ed ente si configura come rapporto di servizio, in quanto il soggetto esterno si inserisce nell'iter procedimentale dell'ente pubblico, come partecipante dell'attività pubblicistica di quest'ultimo, e la società concessionaria riveste la qualifica di agente contabile, non rilevando in contrario né la sua natura di soggetto privato, né il titolo giuridico in forza del quale il servizio viene svolto. Lo schema procedimentale di tipo contabile appena descritto non sembra, invero, venuto meno neppure a seguito delle modifiche introdotte in via emergenziale dall'articolo 180 del D.L. n. 34/2020 atteso che la suddetta disciplina, mentre appare aver operato una specifica depenalizzazione della condotta illecita del gestore di struttura alberghiera, nulla ha innovato in ordine alla responsabilità contabile del gestore stesso, il quale, pur nella veste di

responsabile del pagamento, rimane un agente contabile che è tenuto a riversare il denaro pubblico maneggiato nelle casse dell'ente. La nuova disciplina statale dispone: per il caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori e assimilati, la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (pari al trenta per cento di ogni importo non versato); i gestori (e assimilati) debbono presentare una dichiarazione, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

Visti i commi 3 e 4 dell'articolo 180 del D.L. n. 34/2020 fanno in ogni caso salvi gli ulteriori adempimenti previsti dal Regolamento comunale, lasciando all'autonomia regolamentare comunale la fissazione della disciplina di dettaglio.

In ragione di quanto sopra esposto si ritiene di modificare ed integrare il regolamento vigente, per dare operatività alle sopra indicate innovazioni normative, precisando che tra le strutture ricettive considerate dal regolamento dell'imposta di soggiorno sono ricompresi anche gli alloggi destinati a locazioni ad uso turistico previsti dall'art. 1, comma 2, lett. c), della Legge n. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni e che, conseguentemente, nelle disposizioni in esso contenute, ai fini dell'imposta di soggiorno, per gestore della struttura ricettiva si intende anche il locatario di alloggi per locazione breve di cui all'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con Legge 21 giugno 2017 n. 96.

Considerato che l'art. 182 comma 2-bis della Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha demandato all'Istat la classificazione delle attività economiche presenti nelle aree ad alta densità turistica, al fine di "evidenziare il nesso turistico territoriale".

Dato atto che il Comune di Siracusa ha registrato un incremento di presenze turistiche negli ultimi due anni e secondo i dati diffusi dal Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo e dall'Osservatorio Turistico e dello Sport (su elaborazione Istat), Siracusa è la provincia siciliana che ha registrato le migliori performance nei primi otto mesi del 2023 e rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, gli arrivi sono aumentati del 94,8% (media regionale 57%).

Atteso che già dai dati dell'anno 2019 (Classificazione dei Comuni in base alla densità turistica (dati Istat) il Comune di Siracusa risulta classificato quale comune ad alta densità turistica. Una così consistente presenza turistica sul territorio comunale richieda sempre maggiori servizi pubblici, crescenti e maggiori azioni per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale, organizzazione di eventi culturali e turistici, per la cui realizzazione sono necessarie sempre maggiori risorse finanziarie, anche e non solo in ragione dell'inflazione dal 2013 al 2023. Per le ragioni esposte, si ritiene di dover modulare diversamente l'imposta di soggiorno per come proposto.

Pertanto si ritiene opportuno modificare il regolamento per come proposto nella disciplina afferente al tavolo tecnico permanente denominato "Consulta speciale per l'imposta di soggiorno" per renderlo più aderente al dettato normativo che assegna al Consiglio Comunale l'approvazione degli atti di programmazione, dei bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e alla Giunta Comunale la proposizione della programmazione, nonché dei bilanci annuali e pluriennali.

Considerato che sono trascorsi dieci anni dalla menzionata deliberazione del Consiglio Comunale n. 136/2013 e sono nel frattempo mutati:

- la cornice giuridica con l'introduzione e/o modifiche di nuove norme in materia;

- il tessuto ricettivo locale che dal 2014 ad oggi è in forte crescita;
- sia il numero degli arrivi sia quello delle presenze sono in forte crescita;

Dato atto che l'impegno necessario da parte dell'Amministrazione per incrementare e rendere agevoli i soggiorni fornendo servizi territoriali adeguati, in particolare la cura del decoro e dell'igiene pubblica, nonché il presidio per monitorare e favorire la miglior esperienza alle persone ospiti, appare opportuno modificare il regolamento e le tariffe approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 136/2013, al fine di adeguarle alle modifiche normative intercorse ed alle nuove esigenze del territorio e renderli maggiormente omogenei a quelli delle altre destinazioni turistiche siciliane.

Considerato che l'articolo 151, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo.

Considerato che, per potere incentivare e mantenere costante nel tempo la presenza turistica nel territorio di Siracusa occorre investire in tale ambito migliorando e offrendo adeguati servizi ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per l'organizzazione e realizzazione di eventi che attraggano i turisti nel territorio.

Ritenuto opportuno modificare le tariffe secondo criteri di gradualità e proporzionalità derivante dalle tipologie delle strutture ricettive e relative categorie, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno stesso e valore catastale della struttura ricettiva.

Considerato che i regolamenti e le delibere dell'Imposta di soggiorno e del contributo di sbarco hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, che deve essere eseguita al MEF entro quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale (art.13, comma 15 quater, del D.L. N. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, inserito dall'art.15- bis del D.L. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019).

Rilevato che le modifiche e integrazioni agli articoli del regolamento (allegato "A"), proposte con la presente deliberazione, sono parte integrante della presente proposta e sono evidenziate al fine di garantirne una immediata individuazione per come appresso riportato:

- le parti cassate sono barrate;
- le parti integrate sono evidenziate in giallo.

Richiamato l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto ma demanda alla Giunta la competenza nella determinazione delle relative aliquote (Art. 42 lett. f) D. Lgs. 267/2000);

Richiamata la Deliberazione di Giunta n° 143 del 14/12/2023

Ritenuto opportuno acquisire il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del Decreto-legge del 10 ottobre 2012, n. 174;

Visti:

- il D. Lgs. n. 23/2011
- il D.L. del 30 aprile 2019 n. 34
- il D. Lgs. 267/2000
- il vigente Regolamento dell'Imposta di Soggiorno approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Siracusa n. 136/2013

PER LE RAGIONI ESPOSTE IN PARTE MOTIVA, SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE la deliberazione del seguente DISPOSITIVO:

- 1) Richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Approvare le modifiche al nuovo Regolamento come qui di seguito specificato:

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

al comma 1 :

dopo “D.lgs.” e prima di “446” aggiungere “n.”

dopo “D.lgs.” e prima di “23” aggiungere “n.”

al comma 3 :

dopo “dal Sindaco e composto da” **aggiungere** “un minimo di cinque membri delle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Siracusa e da un rappresentante delle guide turistiche. Sono demandati alla Giunta Comunale, previo parere della II Commissione Consiliare e sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Siracusa, le modalità e le forme di costituzione del tavolo tecnico allo scopo di monitorare l’applicazione della presente disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento dell’imposta.” e **cassare** da: “Sindaco (o suo delegato); Assessore al turismo (o suo delegato); Presidente Commissione Bilancio; Due Capigruppo Consiliari (o loro delegati) della maggioranza; Un capogruppo (o suo delegato) della minoranza; Un membro in rappresentanza di ciascuna della seguenti associazioni di categoria: Confindustria Siracusa; Confapi Siracusa; Confcommercio Siracusa; Confesercenti Siracusa; Un rappresentante della Camera di Commercio; Un rappresentante dell’associazione “Noi albergatori di Siracusa”; Un membro in rappresentanza di ciascuna delle seguenti associazioni dell’Artigianato: Confartigianato; C.N.A.; Casaartigiani; CLAI; Un membro in rappresentanza di ciascuna delle seguenti associazioni dell’Agricoltura: Confagricoltura; Coldiretti; C.I.A.; Un rappresentante delle guide turistiche; Un rappresentante dei B&B;”

al comma 4:

dopo “La Consulta,” **aggiungere** “in fase di programmazione annuale, concerta azioni e attività volte allo sviluppo sostenibile del Turismo nel territorio del Comune di Siracusa” e **cassare** da “definisce ed identifica gli scopi da raggiungere con l’imposta di soggiorno, proponendo progetti ed iniziative, valutando il raggiungimento degli scopi degli stessi.”

al comma 5 :

cassare: “ogni qualvolta lo ritiene necessario e in ogni caso” e **dopo:** “almeno 2 volte l’anno,” **aggiungere** “di cui una entro il 30 marzo e l’altra entro il 30 settembre,”

dopo: “o su richiesta di almeno il 50% dei componenti” **aggiungere** “delle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Siracusa e delle guide turistiche.” e **cassare** da “componenti degli organismi di rappresentanza.”

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell’imposta

al comma 1 :

dopo “ in materia di turismo” **aggiungere** “ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive,”

al comma 2 :

cassare “Fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di concorrenza tra gli interventi riguardanti il turismo sono compresi, sentita la “Consulta speciale per l’imposta di soggiorno”, almeno tre dei seguenti progetti:

- a) sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli art. 24 e seguenti del codice del turismo approvato con decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
- b) ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all’innovazione tecnologica, agli interventi eco sostenibili ed ai progetti relativi al turismo accessibile;
- c) interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l’attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
- d) sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazioni per i turisti;
- e) cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione ed altri Enti ;
- f) incentivazione di progetti e di manifestazioni volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;

- g) interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
- h) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici di particolare entità collegati ad eventi specifici programmati sul territorio;
- i) finanziamento di progetti volti ad incentivare la fruizione del territorio come set per produzioni fotografiche o cinematografiche anche nell'ambito di convenzioni stipulate con operatori locali;
- j) finanziamento di progetti legati all'intrattenimento e allo spettacolo o ad attività culturali, aventi ricadute in termini turistici;
- k) promozione e valorizzazione di manifestazioni tradizionali e identitarie della città.”

e sostituirlo con: “2. Rientrano nella fattispecie di struttura ricettiva anche gli alloggi ammobiliati e locati con finalità turistica e le locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni di cui all’art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.”

al comma 3

dopo “L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive” **aggiungere** “ivi comprese quelle di cui al comma 2 del presente articolo,” e **dopo** “fino ad un massimo di” **cassare** “4” e **sostituire** con “7”.

Articolo 3 Soggetto passivo

Aggiungere:

alla **rubrica dell’art. 3 dopo “Articolo 3 Soggetto passivo”:** “**e responsabile degli obblighi tributari**”

dopo il comma 1 **aggiungere** i commi 2, 3, 4 e 5 per come appresso riportato:

2. Sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive del territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei già menzionati canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi come normato all’art. 4 del D.L. n. 50/2017.
3. L'imposta può essere pagata anche dai soggetti che gestiscono piattaforme on line cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive così come individuate all’art. 2 del presente regolamento.
4. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
5. Il gestore della struttura è il soggetto che, a qualsiasi titolo, gestisce le strutture ricettive di cui all’art. 2.

Articolo 4 Misura dell'imposta

Cassare al comma 2 il secondo periodo da “Per gli alberghi, i bed and breakfast, i residence ed i villaggi turistici, la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata in “stelle”.

Aggiungere il comma 3 per come appresso riportato :

“L'imposta è applicata, per persona e per notte, graduata da € 1,50 ad € 5,00, in funzione delle seguenti classificazioni delle strutture ricettive:

- bed and breakfast, alberghi, residence turistico-alberghieri a 1 o a 2 stelle e altre strutture ricettive quali appartamenti e case di vacanza di categoria catastale A/3, A/4, A/5, A/6, residence e agriturismi, ostelli e campeggi;
- bed & breakfast, alberghi e residence turistico alberghieri a 3 stelle, affittacamere e appartamenti e case di vacanza di categoria catastale A/2;
- bed & breakfast, alberghi e residence turistico alberghieri a 4 stelle e appartamenti e case di vacanza di categoria catastale A/7;
- bed & breakfast, alberghi e residence turistico alberghieri a 5 stelle e appartamenti e case di vacanza di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.

Articolo 5 – Esenzioni

Cassare la lettera n) che testualmente recita: “i soggetti che alloggiano presso i campeggi, gli agriturismi e gli ostelli della gioventù”.

Articolo 6 Versamento dell'imposta

Sostituire per intero il comma 2 per come appresso riportato:

“Il responsabile d'imposta effettua il versamento al Comune di Siracusa dell'imposta di soggiorno riscossa, entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di riscossione, esclusivamente tramite il sistema PagoPA

presso:

- gli uffici postali;
- le banche;
- i pubblici esercizi abilitati a PagoPA;
- oppure attraverso il proprio home banking o tramite i servizi telematici offerti dall'Amministrazione comunale."

Articolo 7 **Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

Aggiungere alla rubrica dell'art. 7 dopo "Obblighi dei gestori delle strutture ricettive" "e dei responsabili di imposta"

sostituire per intero il comma 1 per come appresso riportato:

"I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio Comunale, contestualmente all'inizio dell'attività devono obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, compilando tutti i dati richiesti, inserendo altresì i dati catastali della struttura ricettiva. I gestori sono tenuti alla registrazione delle proprie strutture rispettando le modalità di accesso al portale dell'imposta di soggiorno che evolveranno verso modalità più sicure quali il sistema di identità digitale SPID, la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e la Carta d'Identità Elettronica (CIE)."

sostituire per intero il comma 3 per come appresso riportato:

"Il responsabile d'imposta ha l'obbligo di dichiarare al Comune di Siracusa, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese precedente, nonché il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima."

al comma 4 cassare: "di norma,"

aggiungere i commi 5 e 6 per come appresso riportato:

5. "La dichiarazione mensile deve essere trasmessa al Comune di Siracusa anche in assenza di pernottamenti, in modo da consentire allo stesso di conciliare l'omesso versamento con l'assenza di pernottamenti imponibili.
6. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire riversamenti, comunicazioni mensili e dichiarazioni annuali distinte per ogni struttura nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento."

Articolo 8 **Controllo e accertamento imposta**

aggiungere al comma 3 :

dopo "della legge 27 dicembre 2006, n. 296" : "e di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160"

Articolo 9 Sanzioni

cassare al comma 3 : "al comma 3,"

cassare per intero il comma 4.

Articolo 13

Cassare per intero il comma 2).

3) Approvare il relativo allegato Tariffe (Allegato 2) e gli allegati successivi;

4) Dare atto che dopo l'adozione delle modifiche ed integrazioni adottate dal Consiglio comunale, ad intervenuta esecutività dell'atto, il Regolamento sarà trasmesso telematicamente al Ministero delle Finanze, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e 15 quater del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 15 bis dal Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58;

5) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991, al fine di consentire di sottoporre al Consiglio comunale le modifiche e le integrazioni ivi previste al vigente Regolamento dell'Imposta di Soggiorno entro i termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2024/2026 da parte degli enti locali).

ALLEGATI

Allegato 1 testo vigente e modifiche

Allegato 2 Tariffe

Allegato 3 Testo coordinato con le modifiche

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

cognome e nome: _____

firma: _____

L'Assessore relatore

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE